



# CORTE DI APPELLO DELLE MARCHE

## PRESIDENZA

Via Carducci n. 3 – ANCONA – tel.: 0715062418 – fax: 0712075975  
 sito web: [www.giustizia.marche.it](http://www.giustizia.marche.it) - e-mail: [tiziana.belnudo@giustizia.it](mailto:tiziana.belnudo@giustizia.it)

Il giorno 3 del mese di giugno, anno 2014, il Presidente regg. della Corte di Appello di Ancona – Dott. Carmine Pinelli- ed il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Ancona -Avv. Giampiero Paoli-, a seguito delle intese raggiunte, previo assenso del Consiglio Ordine Avvocati di Ancona, stipulano protocollo relativo al settore civile:

- nell’atto di citazione d’appello, l’esposizione sommaria dei fatti richiesta dall’art. 342 c.p.c. può essere anche limitata ad un rinvio alla sentenza di primo grado, da riportarsi, ad esempio a mezzo di scanner, nel corpo dell’atto;
- è opportuno che i singoli motivi d’appello siano chiaramente distinti e quindi numerati, o suddivisi in separati paragrafi;
- i motivi d’appello non possono consistere nel mero richiamo al contenuto di atti difensivi di primo grado, i quali, in quanto antecedenti alla sentenza impugnata, non possono costituire specifica critica;
- è buona regola che nelle conclusioni di appello concernenti richieste probatorie, i capitoli di prova nuovamente riproposti siano integralmente trascritti;
- per converso, nella comparsa di risposta dell’appellato non è necessaria, salvo particolari esigenze difensive, una rinnovata narrazione del processo di primo grado;
- è invece opportuno che la replica puntuale ai singoli motivi avversari ne segua, se possibile, il medesimo ordine e la medesima suddivisione;
- alla prima udienza collegiale è indispensabile la partecipazione personale degli avvocati titolari della causa, ovvero di sostituti informati del contenuto della controversia ed abilitati ad adottare tutte le scelte difensive necessarie; in difetto vengono di fatto annullate le possibilità di “governare” la causa e di indirizzare la controversia, eventualmente suggerendo temi o questioni da approfondire ovvero ipotesi di specifici accordi conciliativi;
- va evitata la prassi della mera riproduzione del contenuto degli atti introduttivi nelle comparse conclusionali; oltre a costringere i giudicanti ad un’inutile doppia lettura, questa prassi crea il rischio che non siano colte le eventuali argomentazioni effettivamente nuove, se “annegate” in un contesto apparentemente ripetitivo; in particolare l’appellato, ove non

abbia da ampliare le proprie argomentazioni od illustrare nuovi precedenti giurisprudenziali, potrà limitarsi in conclusionale al mero richiamo del suo atto introduttivo;

- tutti gli atti difensivi siano di agevole lettura: la mancata numerazione delle pagine crea difficoltà nei riferimenti, la concisione e l'evidenza grafica dei contenuti di maggior risalto favoriscono l'attenzione del giudicante.

IL PRESIDENTE DELLA CORTE REGG. IL PRESIDENTE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI  
Dott. Carmine Pinelli Dott. Giampiero Papi

